

N. 2113

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, PEZZOPANE e SCAVONE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2015 Istituzione della Giornata nazionale dell'adozione

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il 31 dicembre 1998 l'Italia ha ratificato la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Attraverso la legge di ratifica il nostro Paese ha aderito ai principi fondamentali stabiliti dalla Convenzione che, nel promuovere un sistema di cooperazione tra gli Stati contraenti, stabilisce delle garanzie affinché le adozioni vengano effettuate nell'interesse superiore del minore, assicurando il suo diritto ad uno sviluppo sereno ed armonioso in un contesto familiare consono ed appropriato.

L'adozione, ed in particolare il delicato e complesso *iter* che porta al suo compimento, rappresenta un'esperienza di grande impatto sia per il minore, che si è trovato ad affrontare già in tenera età situazioni molto difficili, sia per i neogenitori, che hanno dovuto scontrarsi con un percorso lungo e faticoso sul piano emotivo, psicologico ed economico. Esperienze che spesso mettono duramente alla prova la nuova famiglia ancor prima di nascere.

Quando si parla di adozione non si può tralasciare di menzionare l'aspetto culturale che si pone alla base di una libera scelta, quella dei genitori adottivi, rappresentativa dell'accoglimento di quei valori di solidarietà sui quali si è voluto fondare l'architettura della nostra Carta costituzionale. Un aspetto che non dovrebbe essere mai dimenticato e che questo disegno di legge intende quindi aiutare a promuovere.

L'obiettivo di questo disegno di legge è dunque valorizzare quella cultura dell'accoglienza che i genitori adottivi sintetizzano pienamente nella loro scelta di adottare, e di promuovere il valore dell'integrazione. Un modo per celebrare la famiglia adottiva come spazio sociale attraverso iniziative che possano essere momento di confronto, riflessione e approfondimento coinvolgendo quanti più attori interessati possibili. Un modo per porre all'attenzione dell'opinione pubblica una realtà importante e che ha molto da offrire.

Ci si aspetta quindi che regioni, province e comuni promuovano iniziative al fine di diffondere su tutto il territorio nazionale informazioni circa le numerose risorse (individuali, relazionali e sociali) di cui le famiglie, in particolar modo quelle adottive, dispongono. Vengono inoltre previste attività all'interno delle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di educare gli studenti ai valori dell'accoglienza e dell'integrazione.

L'adozione rappresenta una sfida, tanto più accessibile quanto più la famiglia e la società sono disposte ad aprirsi l'una con l'altra. Solo in questo modo l'adozione può riacquisire la sua identità come forma di accoglienza propriamente familiare.

Per tutte le ragioni sopra espresse si auspica una celere approvazione del presente disegno di legge. XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. La Repubblica riconosce il 29 maggio di ogni anno quale «Giornata nazionale dell'adozione» al fine di celebrare il valore dell'adozione, del sostegno a distanza e ogni forma di accoglienza nei confronti dei minori. La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
- 2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della Giornata di cui al comma 1, promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura dell'accoglienza.
- 3. Al fine di coinvolgere e informare anche alunni e studenti sui valori dell'accoglienza e dell'integrazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della Giornata di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte all'approfondimento dei temi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.